

Ricostruzione di carriera

Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda la ricostruzione di carriera dei Direttori sga.

Al Dirigente scolastico che ha redatto il quesito è stata rivolta un'istanza perché rivedesse il provvedimento di ricostruzione di carriera del Direttore dei servizi generali ed amministrativi dello stesso Istituto comprensivo da cui proviene il quesito.

Come può immaginarsi, il quesito verte sulla ormai storica questione interpretativa della complessa regolamentazione del procedimento di inquadramento in ruolo nel profilo di Direttore sga, che è stato istituito dall'art. 34 del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 e nel quale sono confluiti, in sede di prima applicazione, coloro che reggevano le segreterie delle scuole autonome alla data del 31 agosto 2000.

E' noto che i primi inquadramenti nel predetto profilo sono stati disposti sulla base dell'art. 8 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001, il quale disponeva che la ricostruzione di carriera dovesse essere operata con il metodo della temporizzazione, metodo, questo, meno favorevole rispetto alla pregressa procedura che ha consentito in passato di valutar per intero tutti i servizi scolastici prestati in altri profili.

Nel 2003, poi, è intervenuto il CCNL che, da un lato, ha realizzato il completamento dell'equiparazione retributiva fra il personale appartenente all'ex profilo di Responsabile amministrativo e quello di Direttore amministrativo delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica; dall'altro, sembra che abbia riportato in auge il pregresso meccanismo dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 339 del 23 agosto 1989, che consente, in sede di inquadramento in un nuovo profilo, il riconoscimento per intero dei servizi pregressi.

Corrisponde all'interesse degli ex Responsabili amministrativi, inquadrate nel profilo professionale di Dsga al 1° settembre 2000, beneficiare del predetto art. 4 del D.P.R. n. 399/1989.

Dal 2003 in poi, nelle scuole si è genera-

ta una notevolissima incertezza sulla compatibilità delle previsioni del predetto art. 4 del D.P.R. n. 399/1989 con quelle dell'art. 8 del CCNL del 15 marzo 2001.

E' stata chiamata in causa persino la Suprema Corte di Cassazione, che, però, non si è pronunciata favorevolmente nei confronti degli ex Responsabili amministrativi, inquadrate come Dsga.

Anche l'ARAN ha espresso il suo giudizio consultivo al riguardo, astenendosi, peraltro, dall'accogliere la richiesta che le era stata rivolta, di attivare la procedura per l'interpretazione autentica delle sopra citate disposizioni contrattuali, *stante la chiarezza delle disposizioni contrattuali interessate che non si prestano ad altre interpretazioni*, diverse da quelle che hanno permesso all'Amministrazione di riconoscere i pregressi servizi scolastici dei Dsga con il metodo della temporizzazione.

Ma una decisione adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo ha riproposto lo storico ed infinito dilemma, al punto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, evidentemente stanco per il perpetuarsi del complesso problema, ha chiesto il parere alle Sezioni Unite della Corte dei Conti romana, perché contribuisca a risolvere la questione.

Della sua decisione di appellarsi alle Sezioni Unite della Corte dei Conti il Ministero ha informato le scuole, inviando una nota esplicativa ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali.

In questo panorama, l'autore del quesito si è visto invitato dal Direttore dei servizi generali della sua scuola a rivedere l'originario provvedimento di ricostruzione di carriera con il penalizzante metodo della temporizzazione.

A sostegno della richiesta, il Dsga ha addotto il parere dello studio legale che porta il nome di uno dei più illustri giuristi dell'avvocatura nazionale italiana, insieme con quello di una non meno

autorevole associazione sindacale di categoria.

Al Dirigente scolastico si può suggerire uno schema di risposta, che può anche trascriver-

si di seguito, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia argomentativa e redazionale dello stesso Dirigente.

Al signor Direttore dei servizi generali ed amministrativi

OGGETTO: istanza per il riesame del provvedimento di ricostruzione di carriera.

Si dà riscontro alla richiesta avanzata il 29 maggio scorso, con la quale la S.V. ha sottoposto alla valutazione dello scrivente la legittimità del procedimento con il quale è stata disposta la ricostruzione della carriera, in conseguenza dell'inquadramento nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

A suo giudizio, la predetta ricostruzione di carriera dovrebbe essere rivista in melius, per le ragioni che si possono leggere nel "Parere dello studio legale [omissis] del 5 maggio 2015 e nella "Comunicazione di [omissis] circa l'evolversi, in positivo, della questione in alcune province".

Si comunica, al riguardo, che le motivazioni espresse nei documenti allegati, pur nell'indubbia autorevolezza delle relative fonti, non costituiscono argomentazioni adeguate ad indurre la scrivente a sottrarsi all'obbligo che - come le è stato già precisato il 21 marzo 2015 - è stato posto ai Dirigenti scolastici dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Nota prot. n. 1201 del 26 febbraio 2015, di non assumere autonome decisioni sulla complessa materia, nella quale, come è ben noto, si è determinata una disparità di valutazioni fra la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo e la Suprema Corte di Cassazione, disparità che non può essere risolta con decisioni individuali delle singole scuole della Repubblica.

Non appena il Ministero predetto avrà assunto le attese decisioni, sulla scorta del parere che avrà ricevuto dalla Corte dei Conti, interpellata al riguardo, lo scrivente adotterà i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Il Dirigente scolastico